



*Presidenza del Consiglio dei Ministri*

SEGRETARIATO GENERALE  
DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO AMMINISTRATIVO  
UFFICIO PER LA CONCERTAZIONE AMMINISTRATIVA E IL MONITORAGGIO  
Servizio per la concertazione amministrativa e il monitoraggio in materia di territorio,  
ambiente e immigrazione

**Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare**

- Capo di gabinetto  
[segreteria.capogab@pec.minambiente.it](mailto:segreteria.capogab@pec.minambiente.it)

- Capo ufficio legislativo  
[UfficioLegislativo@pec.minambiente.it](mailto:UfficioLegislativo@pec.minambiente.it)

- Direzione generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo (CRESS)  
[cress@pec.minambiente.it](mailto:cress@pec.minambiente.it)

**Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo**

- Capo di Gabinetto  
[mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-udcm@mailcert.beniculturali.it)

- Capo ufficio legislativo  
[mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-udcm.ufficiolegislativo@mailcert.beniculturali.it)

- Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio  
[mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-abap@mailcert.beniculturali.it)

**Ministero dello sviluppo economico**

- Capo di Gabinetto  
[gabinetto@pec.mise.gov.it](mailto:gabinetto@pec.mise.gov.it)

- Capo ufficio legislativo  
[Ufficio.legislativo@pec.mise.gov.it](mailto:Ufficio.legislativo@pec.mise.gov.it)

e p.c. al Segretario Generale  
SEDE

OGGETTO: Procedimento di valutazione di impatto ambientale relativo al progetto di Parco eolico denominato "Eolico Brindisi Santa Teresa", sito nel territorio comunale di Brindisi. Proponente: Tozzi Green S.p.A. Attivazione procedura ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis) della legge 23 agosto 1988 n. 400.

**Trasmissione deliberazione del Consiglio dei ministri del 21 maggio 2020.**

Si trasmette, per il seguito di competenza, copia della delibera del 21 maggio 2020, con la quale il Consiglio dei ministri ha disposto di non consentire la prosecuzione del procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto indicato in oggetto.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
(Cons. Maria Barilà)

EN



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

## IL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA RIUNIONE DEL 25 MAGGIO 2020

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri", ed in particolare l'articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), che prevede il deferimento "al Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione degli interessi pubblici coinvolti," della decisione "di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti" per la definizione di atti e provvedimenti;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", ed, in particolare, l'articolo 25, comma 2, ove prevede che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare adotti il provvedimento di VIA "previa acquisizione del concerto" del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e, in caso di mancata espressione del concerto, "l'adozione del provvedimento è rimessa al Consiglio dei ministri";

VISTA la nota prot. n. 9364 del 15 aprile 2019 con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha chiesto di attivare la procedura prevista dall'articolo 5, comma 2, lett. *c-bis*), della legge n. 400 del 1988, al fine di risolvere il contrasto emerso fra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in merito alla conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale riferito al progetto denominato "Eolico Brindisi Santa Teresa", ricadente nel territorio comunale di Brindisi, proposto dalla società Tozzi Green S.p.A.;

ATTESO che il progetto denominato "Eolico Brindisi Santa Teresa" è volto a realizzare un parco eolico composto da 10 aerogeneratori, con altezza di 126 metri e della potenza complessiva pari a 34,5 MW, e relative opere accessorie necessarie alla connessione elettrica con la Rete di Trasmissione Nazionale (RTN);

VISTO il parere n. 2557 del 24 novembre 2017, confermato con i successivi pareri n. 2737 del 25 maggio 2018 e n. 2810 del 3 agosto 2018, con il quale la Commissione tecnica di verifica di



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

impatto ambientale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha rilasciato parere favorevole, con prescrizioni, sul progetto di parco eolico denominato "Eolico Brindisi Santa Teresa";

VISTE le note prot. n. 19645 del 19 luglio 2018 e prot. n. 21311 del 6 agosto 2018, con le quali il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha espresso il proprio dissenso circa il rilascio del provvedimento di valutazione di impatto ambientale sul progetto denominato "Eolico Brindisi Santa Teresa", ritenendo che le opere previste dal progetto non siano compatibili con la tutela e la conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata;

ATTESO che a fronte della mancata espressione del concerto da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha rimesso la questione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lett. c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia (PPTR), approvato con deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia del 16 febbraio 2015, n. 176;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale della regione Puglia n. 796 del 22 maggio 2018, con la quale viene espresso parere negativo in merito al progetto denominato "Eolico Brindisi Santa Teresa";

VISTO il resoconto della riunione del 23 maggio 2019 convocata, sulla questione in oggetto, dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri con note prot. 8941 dell'8 maggio 2019 e prot. n. 9574 del 16 maggio 2019;

PRESO ATTO che nel corso della riunione del 23 maggio 2019, il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha ribadito il proprio parere negativo sul progetto in argomento poiché l'elevata altezza delle pale eoliche avrebbe un forte impatto su un ambiente agrario omogeneo e ordinato caratterizzato da un'increspatura morfologica corrispondente alla paleoduna estesa ad arco da Oria a San Donaci e coincidente o parallela all'attuale SP51 "individuata dal PPTR tra i valori d'ambito n. 9, quale orizzonte persistente tra i riferimenti visuali naturali per la fruizione del paesaggio", nonché sui beni paesaggistici, culturali ed archeologici, presenti anche nelle aree contermini, fra i quali una villa romana con annessa necropoli in località Coculina, e i beni dislocati lungo il "Limitone dei Greci", strada a valenza paesaggistica che si configura come elemento di strutturazione dei paesaggi antichi e, in particolare, di età romana;

ATTESO che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha rappresentato che la realizzazione del progetto in questione determinerebbe un notevole impatto cumulativo dovuto alla presenza, nella medesima area, di ulteriori aerogeneratori, già in funzione o in fase di progetto, e di numerosi ed estesi impianti fotovoltaici;



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

ATTESO che il medesimo Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha, inoltre, esposto che, sebbene l'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 consenta la realizzazione di impianti eolici in aree agricole, tale possibilità è subordinata al rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio - di cui alla normativa prevista dal PPTR - e del patrimonio storico artistico, come indicato dal comma 7 del medesimo articolo 12 che, in ordine al posizionamento degli impianti, stabilisce che *"nell'ubicazione si dovrà tener conto delle disposizioni in materia di sostegno del settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale"*;

PRESO ATTO che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha rappresentato che il progetto è in contrasto con il PPTR, Elaborato 5, Schede d'ambito n. 9 *"La campagna brindisina"*, in quanto non permetterebbe il raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione e valorizzazione dei caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici, di promozione del recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco, di riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati; ed ha esposto, altresì, che tali obiettivi possono essere raggiunti con l'attuazione delle direttive indicate nel PPTR inerenti la limitazione di *"ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole"*, la promozione di *"azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale, con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza"*, e la promozione della *"conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale"*;

ATTESO che il medesimo Dicastero ha rappresentato che, ai sensi dell'articolo 89 del PPTR, Elaborato 2, Norme tecniche di attuazione, con riguardo agli interventi *"che comportino rilevante trasformazione del paesaggio ovunque siano localizzate"*, l'obbligo di rispettare le direttive contenute nel citato PPTR vale anche per i soggetti privati;

PRESO ATTO che il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ha evidenziato che l'altissima concentrazione di impianti eolici in Puglia produce elevata criticità in termini di impatti paesaggistici e di consumo di territorio, a causa non solo degli impianti eolici esistenti e di quelli in fase di autorizzazione, ma anche della realizzazione di tutte le infrastrutture necessarie per l'allacciamento alla rete di trasporto dell'energia elettrica nazionale (RTN) e al potenziamento della stessa RTN;

RILEVATO che il citato Ministero, nel corso dell'istruttoria condotta dal Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione al presente progetto e ad altri analoghi collocati nel medesimo territorio, alcuni dei quali in corso di autorizzazione



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

ed altri oggetto di rimessione al Presidente del Consiglio dei ministri, ha evidenziato che, dato il numero di impianti autorizzandi e le dimensioni complessive degli interventi, l'impatto sul paesaggio sarà molto significativo, giungendo a compromettere l'utilizzo del terreno per scopi agricoli - tradizionale ed attuale destinazione della zona - a fronte di una durata produttiva degli impianti limitata nel tempo;

PRESO ATTO infine, che il medesimo Ministero ha riferito che, come emerge dal "Rapporto statistico 2017 - Energia da fonti rinnovabili in Italia" elaborato dal Gestore servizi energetici (GSE), la Puglia risulta essere la Regione italiana con la maggiore potenza eolica installata, con una produzione di 2.473,2 MW, per un totale di 1.173 impianti pari al 25,3% della potenza eolica nazionale, e che tale rilevantissima concentrazione di impianti in alcune aree provoca un forte impatto sul paesaggio regionale;

ATTESO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha rappresentato che il progetto "Eolico Brindisi Santa Teresa" è ubicato in aree classificate agricole dai vigenti strumenti urbanistici del comune di Brindisi, conformemente a quanto disposto dal decreto legislativo n. 387 del 2003, non ricadenti all'interno di aree protette bensì in aree idonee per l'installazione di impianti da fonti encrgetiche rinnovabili (FER), ai sensi del Piano urbanistico generale (PUG) di Brindisi, in fase di adozione, ed ha aggiunto che il progetto ha un basso impatto paesaggistico, è compatibile sotto il profilo degli impatti cumulativi ed insiste su un'area coltivata a seminativi e, in parte, destinata a oliveti, frutteti e vigneti;

ATTESO che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso sul progetto un parere favorevole con prescrizioni;

CONSIDERATO inoltre, che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha indicato che gli impianti di fonti encrgetiche rinnovabili (FER) rappresentano uno degli strumenti più efficaci per raggiungere la dismissione degli impianti termoelettrici a carbone entro il 2025, obiettivo di decarbonizzazione che l'Italia si è posta con la Strategia energetica nazionale (SEN 2017), approvata con decreto del Ministro per lo sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 10 novembre 2017, documento che contiene il piano decennale del Governo per anticipare e gestire il cambiamento del sistema energetico nazionale;

ATTESO che il medesimo Dicastero ha indicato, infine, che la SEN 2017 "*prevede un aumento dei consumi di energia da fonte rinnovabile al 2030 mai inferiore al 24% (rispetto al 17,5% registrato nel 2016)*";

PRESO ATTO che il Ministero per lo sviluppo economico, nel corso della citata riunione del 23 maggio 2019, ha sottolineato l'importanza dell'incremento della produzione di energia da FER, rappresentando che questo obiettivo è presente anche nel Piano nazionale integrato energia e clima - documento all'epoca in corso di definizione in attuazione del Regolamento del Parlamento



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

Europeo e del Consiglio 2016/0375 sulla Governance dell'Unione dell'energia - con il quale l'Italia si propone di coprire il 33% del fabbisogno attraverso la produzione di energia da FER entro il 2030;

PRESO ATTO dell'avvenuta approvazione e trasmissione alla Commissione europea a gennaio 2020 della versione definitiva del Piano nazionale integrato energia e clima, a seguito della procedura di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e di ampia consultazione pubblica, con cui l'Italia ha definito i propri obiettivi in materia di sicurezza, sostenibilità, competitività e innovazione in campo energetico da conseguire al 2030, tra cui anche gli obiettivi di crescita delle energie rinnovabili e di sviluppo delle infrastrutture e di riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub>, delineando contestualmente le misure che saranno attuate per assicurarne il raggiungimento;

PRESO ATTO che tale Piano prevede in materia di energie rinnovabili un obiettivo al 2030 pari al 30% del consumo finale lordo totale, percentuale che nel settore elettrico è definita in misura del 55% dei consumi elettrici;

PRESO ATTO che il meccanismo dell'individuazione delle cosiddette "aree non idonee" alla realizzazione di impianti FER - dettato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, concernente le Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili - recepito dai piani paesaggistici territoriali regionali, ove adottati, sarà superato da indicazioni da parte delle Regioni di "aree idonee" all'installazione di impianti FER;

VISTO il resoconto della riunione di approfondimento congiunto con tutte le amministrazioni statali interessate, tenutasi presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri il 10 luglio 2019, al fine di una più completa e coordinata istruttoria della questione, nel corso della quale le amministrazioni presenti hanno condiviso la necessità di affrontare la problematica delle autorizzazioni degli impianti FER in un'ottica generale, che consenta una programmazione coerente degli interventi, di competenza statale e regionale, riducendo gli impatti sul territorio e garantendo, al contempo, il raggiungimento degli obiettivi europei 2030 sulla produzione e sul consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili;

RILEVATO che la regione Puglia, con il PPTR in vigore, si è dotata di un atto di programmazione del territorio, sotto il profilo paesaggistico, che ha valenza di strumento diretto alla tutela dei beni paesaggistici, e che l'attuazione delle indicazioni, delle prescrizioni e delle finalità del PPTR, anche declinate in obiettivi generali e specifiche direttive, costituisce l'unico *modus procedendi* idoneo a riconoscere e valorizzare i beni tutelati dal Piano che, in quanto previsto e disciplinato dal decreto legislativo n. 42 del 2004, rappresenta diretta attuazione dell'articolo 9 della Costituzione;

RILEVATO che il PPTR della regione Puglia indica specifici obiettivi da raggiungere che prevedono la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e storico-culturale anche



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

con riferimento alle componenti dei paesaggi rurali e visivo-percettive, tramite l'attuazione di specifiche e vincolanti direttive;

RILEVATO che il progetto denominato "Eolico Brindisi Santa Teresa" non rispetta gli obiettivi e le direttive del PPTR della regione Puglia in quanto ostacola la realizzazione degli obiettivi di tutela e di valorizzazione ivi indicati;

RILEVATO che le valutazioni esposte dalla competente Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio nel parere reso in conferenza di servizi - a prescindere dall'esistenza di specifiche preclusioni dovute a vincoli localizzativi *ex lege*, insistenti sulle aree destinate alla realizzazione di un impianto eolico o su quelle limitrofe -, fanno leva su espresse previsioni della richiamata pianificazione, in termini coerenti alla situazione di fatto oggetto di tutela oltre che in termini di piena ragionevolezza;

CONSIDERATA la convinta adesione dell'Italia al processo di transizione energetica e decarbonizzazione dei settori economici e la necessità di adeguare di conseguenza gli strumenti anche di pianificazione del territorio a tale importante obiettivo, nel rispetto degli altri interessi pubblici connessi;

CONSIDERATO che gli esiti dell'approfondimento svolto dagli organi del Ministero per i beni e le attività culturali sono coerenti al principio per cui la valutazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili deve avvenire anche con riferimento alla compatibilità paesaggistico-ambientale degli stessi, in quanto è indispensabile contemperare la salvaguardia dei valori paesaggistici del territorio su cui detti impianti vanno ad inserirsi, in ossequio ad un più vasto e moderno concetto di governo del territorio volto ad assicurare la tutela tanto dei valori ambientali e paesaggistici, quanto delle esigenze economico-sociali, unitamente al modello di sviluppo che si intende imprimere ai luoghi stessi (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. IV, 14 luglio 2014, n. 3645);

CONSIDERATO che il progetto è in contrasto con il PPTR, Elaborato 5, Schede d'ambito n. 9 "La campagna brindisina", in quanto non permetterebbe il raggiungimento degli obiettivi di riqualificazione e valorizzazione dei caratteri peculiari dei paesaggi rurali storici, di promozione del recupero delle masserie, dell'edilizia rurale e dei manufatti in pietra a secco, di riconoscere e valorizzare i beni culturali come sistemi territoriali integrati; che tali obiettivi possono essere infatti raggiunti soltanto con l'attuazione delle direttive indicate nel PPTR inerenti la limitazione di "ogni ulteriore edificazione nel territorio rurale che non sia finalizzata a manufatti destinati alle attività agricole", la promozione di "azioni di salvaguardia e tutela dell'integrità dei caratteri morfologici e funzionali dell'edilizia rurale con particolare riguardo alla leggibilità del rapporto originario tra i manufatti e la rispettiva area di pertinenza", e la promozione della "conservazione e valorizzazione dei valori patrimoniali archeologici e monumentali, attraverso la tutela dei valori



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

del contesto e conservando il paesaggio rurale per integrare la dimensione paesistica con quella culturale del bene patrimoniale”;

RITENUTO, dall'esame delle posizioni contrapposte e nell'ambito di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi privati e pubblici coinvolti, costituiti, da un lato, dalla libertà di iniziativa economica privata, dalla necessità di assicurare gli obiettivi nazionali e comunitari di produzione di energia elettrica da FER e sostenere la transizione energetica verso la decarbonizzazione e, dall'altro, dalla necessità di tutelare un paesaggio pregevole, di condividere l'avviso del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, in considerazione dei molteplici impatti negativi dell'opera sopra esposti, al fine della tutela e della conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata, così come specificati nell'ambito delle previsioni pianificatorie richiamate;

RITENUTO che il raggiungimento degli obiettivi regionali di *burden sharing*, di cui al decreto 15 marzo 2012 del Ministero dello sviluppo economico e la tutela dell'iniziativa economica privata non possano prevalere sull'interesse pubblico alla tutela e conservazione, anche per le generazioni future, di un territorio classificato dai vigenti strumenti paesaggistici come “paesaggio agrario di valore”, nonché interessato da numerose evidenze archeologiche;

PRESO ATTO delle posizioni emerse in esito all'istruttoria compiuta dagli uffici competenti;

## DELIBERA

di fare propria la posizione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e di non consentire il proseguimento del procedimento di valutazione di impatto ambientale del progetto di parco eolico denominato “Eolico Brindisi Santa Teresa”, ricadente nel territorio del comune di Brindisi, per le motivazioni esposte in premessa e considerati i molteplici impatti negativi dell'opera, al fine della tutela e della conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata indicati dal Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia e declinati in obiettivi e direttive.

Roma, 21 maggio 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI